

Il Testo Unico sulla sicurezza

M. Granchi, R. Bozzo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stata pubblicata la versione definitiva del Testo Unico sulla sicurezza e dei suoi allegati: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Giunge, quindi, a compimento un importante incarico che i legislatori italiani si erano posti da molto tempo: la realizzazione di un unico testo di riferimento per quanto riguarda la gestione delle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro. Scompare così, abrogato appunto dal nuovo Testo Unico, il cosiddetto 626 del 1994. I principi fondanti e i concetti basilari e principali del D. Lgs. 626/1994 vengono comunque ripresi totalmente e innovati dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza. Infatti, ben diverso è lo scopo del Testo Unico rispetto a quello del D. Lgs. 626/1994: mentre il Decreto 626 si poneva lo scopo di normare compiutamente e per la prima volta la globale gestione della sicurezza in ogni luogo di lavoro, il Testo Unico ha l'obiettivo di accorpare e migliorare le più importanti leggi e decreti in materia di sicurezza fin ora prodotti, in modo tale da fornire una base solida e indiscutibile per lo sviluppo di una più moderna e univoca analisi e gestione del rischio in ambito lavorativo.

Con questo articolo cercheremo brevemente di individuare i più importanti tra gli innumerevoli cambiamenti introdotti dal nuovo decreto nella gestione pratica della sicurezza sul luogo di lavoro.

IL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Il Testo Unico si pone l'obiettivo di coordinare, riordinare e riformare tutte le principali norme vigenti in materia di si-

curezza, andando a incorporare e ad abrogare le indicazioni presenti nelle seguenti importanti e finora fondamentali leggi per la gestione della sicurezza e del lavoro:

- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", fatta eccezione per l'articolo 64;
- D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro";
- D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", e successive integrazioni;
- D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";
- D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche";

Il Testo Unico sulla sicurezza è strutturato in 306 articoli e 51 allegati

Gli articoli sono divisi nei seguenti Titoli:

- Titolo I, Principi comuni;
- Titolo II, Luoghi di lavoro;
- Titolo III, Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI, Movimentazione manuale carichi;
- Titolo VII, Attrezzature munite di videoterminali;
- Titolo VIII, Agenti fisici;
- Titolo IX, Sostanze pericolose;
- Titolo X, Esposizione ad agenti biologici;
- Titolo XI, Protezione da atmosfere esplosive;
- Titolo XII, Disposizioni in materia penale e di procedura penale;
- Titolo XIII, Norme transitorie e finali.

- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

Il Titolo I comprende le principali e maggiormente significative novità. Contiene, infatti, le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che devono essere applicate necessariamente da tutte le imprese.

Questo Titolo riprende in sostanza quanto già esposto dal D. Lgs. 626/1994, andando però a dettagliare maggiormente le indicazioni fornite in precedenza e introducendo nuove, puntuali e inequivocabili specificazioni in merito ad aspetti lavorativi prima tralasciati o non considerati.

L'articolo 2 reca le "definizioni", le quali risultano in buona parte corrispondenti a quelle del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ma notevolmente ampliate e dettagliate. Inoltre, vengono aggiunte numerose definizioni rispetto al passato, tra le quali si segnalano quelle di "dirigente" e "preposto", quella di "salute", quelle di "norma tecnica" e di "buone prassi".

L'articolo 3 individua il "campo di applicazione": questo è stato notevolmente ampliato per comprendere nuove forme e tipologie di lavoro che non trovavano precedentemente una collocazione certa all'interno del panorama legislativo sulla sicurezza in am-

biente di lavoro. In primo luogo, si sottolinea come i lavoratori a progetto debbano obbligatoriamente beneficiare delle stesse tutele di ogni altro lavoratore quando inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come già previsto nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003). Restano, invece, esclusi unicamente coloro che svolgono *"piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili"*.

Viene, poi, introdotto da parte del datore di lavoro l'obbligo verso i lavoratori a domicilio di fornire, oltre alla adeguata formazione e informazione, anche i necessari dispositivi di protezione individuale.

Sono, inoltre, disciplinati i rapporti con i lavoratori che svolgono lavori a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali si deve applicare l'insieme di indicazioni previste dal Titolo VII in materia di videoterminali e, quindi, di sorveglianza sanitaria e visite mediche in merito.

L'articolo 4 introduce la regolamentazione del computo dei lavoratori in modo tale da identificare nettamente le aziende per le quali, in funzione del numero di lavoratori, è consentito al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o di utilizzare procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28).

L'articolo 8 introduce un'importante novità istituendo "il Sistema Informativo Naziona-

le per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro". Tutti i dati sugli infortuni e i dati relativi a ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno confluire presso il SINP *"al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali"*.

L'articolo 11 individua una serie di attività promozionali allo scopo di sostenere le imprese nell'applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza, prevedere finanziamenti per intraprendere processi formativi sulla sicurezza presso piccole e medie imprese, promuovere attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

L'articolo 17 introduce come obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nomina però che teoricamente non dovrà più essere comunicata all'ufficio competente dell'A.S.L.

L'articolo 28, "Oggetto della valutazione dei rischi", impone al datore di lavoro di considerare *"tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi"*.

L'articolo 30 incentiva l'applicazione di Sistemi di Gestione

della sicurezza e individua le caratteristiche che questi modelli debbono avere perché l'azienda non incorra nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, è indicato come *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo"*.

I modelli di organizzazione e gestione costituiscono, inoltre, un'attività finanziabile per le imprese fino a 50 dipendenti.

L'articolo 36, "Informazione dei lavoratori", riprende le disposizioni previgenti sottolineando però che *"il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo"*. L'articolo 55 indica dettagliatamente le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Tra le più importanti indichiamo la sanzione di arresto da quattro a otto mesi o di ammenda da 5000 a 15.000 € a carico del datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Seguono, poi, le sanzioni per preposto, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agrico-

More than Management



LA NOSTRA VISIONE

MTM vuole diventare punto di riferimento per l'industria e il terziario nelle proprie Aree di Competenza, per tutto ciò che attiene ai requisiti di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo il migliore stato dell'arte e in accordo alle normative europee pertinenti in essere e in evoluzione.

LA NOSTRA MISSIONE

MTM si propone, coerentemente con la propria Visione, di divenire portatrice, tramite le proprie conoscenze, competenze ed esperienze, del concetto che la corretta gestione degli aspetti di Qualità, Sicurezza e Ambiente riduce i costi di gestione dei processi aziendali e contribuisce in maniera sostanziale alla Creazione di Valore sia per l'azienda sia per l'ecosistema in cui essa vive e opera.

AREE DI COMPETENZA

Conoscenza di tutti i requisiti espressi dalle normative europee e nazionali in materia e la merito alla loro applicazione nelle seguenti Aree di Competenza.

MACCHINARI

Macchine, attrezzature, impianti, linee di produzione per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali in ambienti normali e speciali.

AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, compatibilità e certificazione ambientale di sistema, di processo, di prodotto e di servizio tramite strumenti di analisi e metodologie riconosciute a livello internazionale.

QUALITÀ E SICUREZZA

Certificazione di sistema e gestione del rischio tramite strumenti integrati di risk assessment.

Da un punto di vista organizzativo mtm ha sviluppato le proprie aree di intervento su quattro linee di prodotto.

LINEE DI PRODOTTO

1. Marcatura CE e documentazione tecnica (File tecnici, Analisi dei rischi, Manuali operativi, Iter CE, Cataloghi)
2. Sistemi di gestione (Sistemi di Gestione per la Qualità, Sistemi di Gestione per l'Ambiente, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Sistemi Integrati, Certificazione etica, Certificazione di siti internet, Privacy)
3. Sviluppo sostenibile (Studi LCA, Eco-design, Certificazioni di prodotto, Etichette ambientali, Assezioni ambientali, Comunicazione ambientale, Bilancio ambientale, Valutazioni di impatto ambientale, Valutazioni ambientali strategiche, Agenda 21, Pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni)
4. Servizio (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Due diligence (sicurezza e ambiente), Aggiornamento normativo, Check-up, Audit, Informazione, Formazione anche tramite strumenti di e-learning)

mtm: STORIA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nata come s.r.l. e trasformata in s.p.a. nel dicembre 2004 ora MTM si pone come obiettivo quello di offrire in maniera strutturata un servizio di alta professionalità, proponendosi come partner in outsourcing di grande affidabilità, flessibilità e fiducia.

Questo modello di progettualità consente ai clienti di trasformare i vincoli in opportunità secondo un'approccio sistemico e integrato per ogni tipo di problematica nelle Aree di Competenza che abbiamo fin qui sviluppato.

La particolarità e l'ampiezza dei servizi offerti permettono oggi a MTM di intervenire nel settore dell'Industria sia al settore del Terziario.

I NUOVI SERVIZI DI MTM CONSULTING S.R.L.

zero CO₂

Scopri i nostri Servizi sostenibili a zero emissioni di CO₂ di rete!



Certificazione energetica degli edifici

Trova tutte le informazioni direttamente sul nostro sito web!



www.emtam.com

PER MEGLIO CONOSCERCI

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet sempre aggiornato e in evoluzione dove potete trovare le nostre pubblicazioni, le nostre newsletter, i principali riferimenti normativi, i servizi sostenibili e servizi innovativi di MTM.

Reg. soc. mtm consulting s.r.l. Via L. Ariosto, 10 Tel. +39 039 28 48 437 Mail info@emtam.com
Cap. soc. 12.000,00 € i.v. CAP 20052 Monza (MI) Fax +39 039 28 49 703 Site www.emtam.com

C.F. - Piva - C.C.I.A.A. 02994950968

TITOLI SUCCESSIVI

Vediamo ora brevemente le indicazioni e le principali modifiche contenute in alcuni dei successivi Titoli.

Il Titolo II "Luoghi di lavoro" e il relativo Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" riprendono le prescrizioni precedentemente presenti come modifiche ai D.P.R. 547/1955 e 303/1956 e riportate nell'art. 33 del D. Lgs. 626/1994, sottolineando in particolare il divieto di utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come ambienti di lavoro.

Viene, poi, introdotta una specifica indicazione circa i lavori in ambienti sospetti di inquinamento: "quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere dotati di cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi".

Il Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale" indica come "le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto", ovvero principalmente la Direttiva Macchine e tutte quelle a essa collegate. Per le macchine di non recente costruzione, invece, viene indicato che "le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori

precedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V". L'Allegato V riprende le indicazioni del D.P.R. 547/55 in merito ai requisiti di sicurezza delle macchine.

Per quanto riguarda, invece, l'uso delle attrezzature di lavoro, la sicurezza dei lavoratori in merito all'affidabilità dei sistemi di comando resta affidata alla buona fede e alla competenza dei costruttori, senza nessun controllo da parte del datore di lavoro, come invece veniva richiesto precedentemente.

Per quanto riguarda il Titolo VIII "Agenti fisici", il Testo Unico comprende nel campo di applicazione il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche ed estende la revisione quadriennale della valutazione dell'esposizione, prima obbligatoria solo per la misurazione del rumore, a tutti gli agenti fisici considerati.

Per quanto riguarda rumore e vibrazioni, vengono riprese tutte le indicazioni contenute rispettivamente nel Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 e nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187, mantenendo inalterati valori di azione e valori limite e le modalità di valutazione dei rischi per i lavoratori esposti. Le disposizioni riguardanti, invece, i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche di origine artificiale entreranno in vigore

rispettivamente nel 2012 e nel 2010. Vediamo, infine, quanto indicato al Titolo XIII "Norme transitorie e finali": "le disposizioni di cui agli articoli 17 'Obblighi del datore di lavoro non delegabili', comma 1, lettera a), e 28 'Oggetto della valutazione di rischi', nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti". Ricordiamo che la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è il 30 aprile 2008, quindi le nuove disposizioni di cui sopra trovano applicazione a partire dal 29 luglio 2008.

CONCLUSIONI

Il Testo Unico risulta essere complessivamente un buon provvedimento che, nonostante qualche prevedibile lacuna, si propone come strumento attivo per intraprendere un'efficace gestione di tutti gli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro. Al positivo impegno dimostrato dai legislatori deve corrispondere un altrettanto positivo impegno da parte delle aziende, il quale, pur essendo maggiormente gravoso e oneroso, permetterà di instaurare realmente una nuova e moderna cultura della sicurezza nel mondo del lavoro italiano.

Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting S.r.l.
Internet: www.emtem.com